



Prot. 879

Ronzone, 04 aprile 2017

ORDINANZA N. 08/2017

OGGETTO: Sospensione temporanea al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta temporaneo in alcune vie e piazze dell'abitato di Ronzone nell'ambito dei lavori di "Posa rete di teleriscaldamento a servizio del Lido Comunale e del Campo da Calcio" in C.C. Ronzone I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Dato atto che sono in corso d'esecuzione i lavori di "Posa rete di teleriscaldamento a servizio del Lido Comunale e del Campo da Calcio" in C.C. Ronzone I, affidati all'Impresa Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l. con sede in Levico Terme (TN);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 57 di data 13.10.2015 con la quale veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Mario Miorelli con studio tecnico a Torbole sul Garda (Tn);

Vista la richiesta di data 03 aprile 2017, della ditta Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l. con sede in Levico Terme (TN) con la quale viene richiesta la "chiusura di via Belvedere, per lavori di posa della rete di teleriscaldamento, dal 05.04.2017 al 14.04.2017;

Ravvisata la necessità di provvedere alla chiusura dei tratti di strade interessati dai lavori di posa della rete;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al transito veicolare e pedonale i tratti di strada come definiti precedentemente;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

DAL GIORNO 05 APRILE 2017, AL GIORNO 14 APRILE 2017, NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00

La sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata, in VIA BELVEDERE, dal civico n. 8, al civico n. 18, ad esclusione dei veicoli d'emergenza e di quelli al servizio del cantiere;

DEMANDA

alla ditta incaricata dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della stessa la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- albo telematico;
- ditta Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l. – luca.moschen@hollander.it;
- Vigili del fuoco di Ronzone;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio.
- APSS servizio 118;

AVVERTE ALTRESI

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da attuazione del C.d.S.).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
(Claudio Maccacaro)